

**APPALTO GTT N. 39/2018**

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
CORRETTIVA E RIPARAZIONE COMPONENTI DEL VEICOLO VAL208NG (“LIVELLO 3 DI  
MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE):**

- **LOTTO 1 - MANUTENZIONE DEL SOTTOSISTEMA TRAZIONE – CIG 742447241D;**
  - **LOTTO 2 - MANUTENZIONE DEL SOTTOSISTEMA FRENO - CIG 74244799E2.**
- PROCEDURA APERTA – SETTORI SPECIALI**

**COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 4**

Si intende rispondere ai seguenti quesiti:

- D:** Si fa riferimento alla risposta della comunicazione n. 3, per avere conferma che questa intendeva:
- che le penali forfettarie sono limitate a 10% del valore del contratto.
- R:** **Sì**
- che oltre questo limite, GTT ha la facoltà di risolvere il contratto, o di mantenerlo attivo.
- R:** ***GTT deve a quel momento avviare il procedimento per la risoluzione del contratto, con facoltà, all’esito, di decidere motivatamente se non risolvere in ragione di particolari circostanze (es. in considerazione dello stato di avanzamento del contratto o dell’interesse pubblico prevalente a non interrompere le prestazioni);***
- che comunque, oltre questo limite, gli eventi che fino a quel momento erano gestiti con penali forfettarie, saranno da quel momento soggetti a calcolo specifico di danno subito da GTT per ogni singolo evento, con onere di prova.
- R:** ***No: il “maggior danno”, contenuto entro il tetto complessivo di 1.000.000 per il lotto 1 o 600.000 per il lotto 2, è da riferire a ciascun evento che ha legittimato l’applicazione della penale: GTT può provare che per tale specifico evento ha subito un danno superiore a quello forfettariamente predeterminato con la penale contrattuale. Una volta raggiunti i tetti massimi indicati, per la stessa tipologia di eventi non possono essere applicate altre penali, fermo l’avvio del procedimento per la risoluzione in danno, secondo quanto detto al punto precedente. Inadempimenti o ritardi diversi da quelli dedotti nelle clausole penali contrattuali danno luogo a responsabilità risarcitoria secondo le regole ordinarie, non rilevano ai fini del suddetto limite del 10% e, in relazione alla loro gravità, possono dar luogo a risoluzione del contratto;***
- che la somma totale degli importi pagati dal fornitore a titolo di penale e di maggior danno non potrà superare i 1.000.000 €.
- R:** ***Sì, fermo quanto sopra precisato.***
- D:** In relazione all’ Art. 9.8 “E’ fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno sino ad un valore di Euro 1.000.000 penali incluse per il lotto 1 e Euro 600.000 penali incluse per il lotto 2.” chiediamo i seguenti ulteriori chiarimenti:

- Quali sono i limiti temporali rispetto alla scadenza contrattuale entro i quali GTT può presentare richiesta di risarcimento per maggior danno?

**R: *I termini di prescrizione di legge.***

- Entro quale limite temporale dall'insorgere del maggior danno e con quale evidenza esso viene notificato e valorizzato alla IA?

**R: *Nei termini e secondo le regole della prescrizione.***

- La richiesta di risarcimento per maggior danno può insorgere anche prima del raggiungimento del limite previsto per le penali ?

**R: *Si, si ribadisce che riguarda ciascun evento.***

**D:** in relazione all'art 5.1.3 "Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o dal DEC o loro assistenti".

La nostra comprensione è che sussista un obbligo di sottoscrizione da parte del RGC a prescindere dal contenuto del documento.

Chiediamo di conoscere qual'è l'interpretazione dell'articolo in caso di controversia o comunque di non condivisione del contenuto del verbale/documento da parte del RGC.

**R: *Il RGC può sottoscrivere con riserva, da esplicitare.***

**D:** In relazione alla cauzione provvisoria (punto IV.2.1.C del Disciplinare) si richiede se sia possibile, e con quale modalità, di avvalersi del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, pari al 50% per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2008 (ed eventuale +20% con la riduzione per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001)

**R: *Si, il disciplinare al punto C) – Cauzione provvisoria prevede "Si applica il comma 7 dell'art. 93 e a tale scopo l'operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/00 di possedere il requisito".***

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Davide Sasia)

**DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE**